COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 19 FEBBRAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROSELLI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 255

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disciplina della produzione del commercio del grasso alimentare industriale. (1544) 255

PRESIDENTE 255, 256, 258, 259
MERENDA, *Relatore* 256, 258, 259
DIAZ LAURA 256
VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 256, 258
GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* 256
DELFINO 258
CERAVOLO DOMENICO 258
TOGNI GIULIO BRUNO 259
ANDERLINI 259

Votazione segreta:

PRESIDENTE 259

La seduta comincia alle 9,30.

HELFER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Dosi e Faralli sono rispettivamente sostituiti dai deputati Foderaro e Angelino.

Interviene, ai sensi del sesto comma dell'articolo 40 del regolamento, il deputato Delfino.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio del grasso alimentare industriale (1544).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina della produzione e del commercio del grasso alimentare industriale ».

Questo disegno di legge torna alla nostra competenza in sede legislativa avendo i colleghi che avevano presentato la richiesta di remissione all'Assemblea ritirato la richiesta stessa. Nella precedente seduta in sede legislativa la discussione generale si era ormai conclusa e si era votato il passaggio agli articoli. Nel frattempo, rimesso il disegno di legge all'Assemblea, lo abbiamo ulteriormente esaminato in sede referente concludendo con un incarico al Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato. Nel ringraziare tutti i colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto per la elaborazione di questo testo, il Governo per la collaborazione che ha

dato e, in particolar modo, il relatore, onorevole Merenda, per il lodevole riuscito sforzo di conciliare le opposte tesi, prego quest'ultimo di illustrare il testo del Comitato ristretto.

MERENDA, *Relatore*. Debbo, innanzi tutto, comunicare che la nuova formulazione del disegno di legge è il risultato di due mesi di lavoro intenso, nel corso dei quali tutti i componenti del Comitato ristretto hanno raggiunto un perfetto accordo sul nuovo testo, perché tutti sono partiti da una base comune e tutti hanno avuto una comune aspirazione e un comune desiderio: mantenere il provvedimento entro limiti strettamente fiscali ed economici, facendo in modo che non si potesse interpretare questa legge come una riconferma della legge 4 novembre 1951, n. 1316, per la margarina. Quest'ultima, infatti, non può certamente considerarsi definitivamente acquisita ed immodificabile e, in proposito, siamo stati ulteriormente tranquillizzati dalle recenti dichiarazioni fatte alla nostra Commissione dal Ministro Giardina e dal Ministro Taviani. Ritengo, anzi, che proprio in seguito a quelle dichiarazioni molti colleghi abbiano potuto superare le loro perplessità, aderendo così al disegno di legge al nostro esame.

Il Comitato ristretto ha ritenuto di modificare il testo originario del disegno di legge nel senso di ridurre gli articoli al minimo indispensabile, senza tuttavia dare una nuova definizione merceologica alla margarina destinata all'industria alimentare.

Pertanto, questo nuovo testo ricalca nella sostanza il testo originario del disegno di legge ma non definisce merceologicamente le componenti e gli ingredienti necessari o idonei o utilizzabili per la fabbricazione della margarina.

Sono sicuro che gli onorevoli colleghi, i quali hanno ricevuto tempestivamente questo testo, vorranno confortare con il loro consenso il lavoro del Comitato ristretto, contribuendo altresì, in tal modo, alla soluzione di un problema che si porta avanti da molti mesi.

DIAZ LAURA. Il mio gruppo è sostanzialmente d'accordo. Insieme ad alcuni colleghi di tutti i gruppi, che hanno fatto parte del Comitato ristretto, mi permetto presentare il seguente ordine del giorno:

« La XII Commissione Industria e commercio, al momento di approvare il disegno di legge per la esenzione fiscale della margarina destinata all'industria alimentare, prende atto dell'impegno formale assunto dal Ministro della sanità, onorevole Giardina, nella seduta di Commissione del 16 febbraio 1960, di presentare al più presto un disegno di legge di revisione della legge n. 1316 del 4 novembre 1951, sulla produzione della margarina e dei grassi alimentari solidi;

sottolinea la necessità di addivenire al più presto ad una nuova regolamentazione di tale materia, consapevole che si tratta di un atto determinante per dare consistenza allo sforzo di difendere il consumatore dalle frodi e sofisticazioni e pertanto,

invita il Governo

a procedere con la massima urgenza alla presentazione del disegno di legge in questione ».

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero delle finanze è d'accordo.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le disposizioni della legge 11 giugno 1959, n. 450, concernente l'imposta di fabbricazione sulla margarina, non si applicano alla margarina destinata esclusivamente a stabilimenti industriali o artigiani per la preparazione di prodotti alimentari e dolciari.

(*È approvato*).

ART. 2.

La margarina destinata all'industria alimentare deve essere confezionata in pani di peso non inferiore a un chilogrammo.

La margarina destinata all'industria alimentare deve essere addizionata, all'atto della fabbricazione, con un rivelatore di olio di sesamo secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, nonché con fecola di patate in quantità non inferiore al 2 per mille.

Alla margarina di cui ai precedenti commi non deve essere aggiunta alcuna materia colorante. Essa può essere addizionata con sostanze aromatizzanti.

I relativi involucri debbono, per materiale e confezionamento, essere idonei a preservare igienicamente il contenuto.

Su una delle facce maggiori dell'involucro debbono figurare con caratteri indelebili ben visibili ed in lingua italiana, la denominazione margarina destinata all'industria ali-

mentare, l'indicazione del peso netto del prodotto in grammi, del nome e del cognome o della ragione sociale del produttore e del luogo di residenza o della sede del medesimo.

I trasgressori sono puniti con la multa da lire centocinquantamila a lire un milione e cinquecentomila.

(*È approvato*).

ART. 3.

Chiunque detiene per vendere, vende o cede a qualsiasi titolo margarina destinata all'industria alimentare non corrispondente ai requisiti di cui all'articolo 2, è punito con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

(*È approvato*).

ART. 4.

È fatto divieto di destinare la margarina destinata all'industria alimentare ad usi diversi da quelli previsti dall'articolo 1. È fatto altresì divieto ai negozianti al dettaglio di detenere o vendere la margarina destinata all'industria alimentare.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

(*È approvato*).

ART. 5.

Salvo le specifiche norme stabilite dalla presente legge per la margarina destinata all'industria alimentare, la margarina destinata al consumo diretto deve essere confezionata in pani di peso non superiore a grammi 200, secondo le norme stabilite dall'articolo 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, fatta eccezione dell'obbligo di chiusura con sigillo, sostituito con il contrassegno di Stato di cui al successivo articolo 6.

I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

(*È approvato*).

ART. 6.

Gli involucri contenenti la margarina destinata al consumo diretto di cui al precedente articolo 5 debbono essere muniti, a cura del fabbricante, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso. Detti contrassegni sono forniti dal Ministero delle finanze e debbono essere presi in carico su apposito registro di carico e scarico.

Le caratteristiche e le modalità di applicazione dei contrassegni di Stato sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. Fino a quando non sarà provveduto all'emanazione di detto decreto è consentita l'uscita dalla fabbrica di margarina destinata al consumo diretto non munita del contrassegno di Stato.

(*È approvato*).

ART. 7.

Chiunque detiene, vende o pone altrimenti in circolazione margarina destinata al consumo diretto confezionata in involucri privi di contrassegno o muniti di contrassegno già usato o contraffatto è punito con la multa da lire centomila a lire cinquecentomila.

Chiunque contraffà i contrassegni di Stato è punito con la reclusione fino a sei mesi.

(*È approvato*).

ART. 8.

Chiunque, essendovi obbligato, non tiene o tiene irregolarmente il registro di carico e scarico dei contrassegni di Stato è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Con la stessa pena è punito chiunque rifiuta di esibire il registro di cui al comma precedente.

Chiunque contravviene alle norme contenute nel decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 6 è punito con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

(*È approvato*).

ART. 9.

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131.

(*È approvato*).

ART. 10.

I grassi alimentari solidi di origine animale o vegetale diversi dal burro o dai grassi suini, debbono essere addizionati con il 5 per cento di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica, quale rilevatore, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

I trasgressori sono puniti con la multa da lire centomila a lire un milione.

DELFINO. Sebbene non faccia parte di questa Commissione mi sia consentito fare osservare che, mentre per quanto riguarda il progetto di legge concernente la produzione dell'olio si vuole vietare l'uso di determinate sostanze onde evitare le contraffazioni e si proibisce l'esterificazione, nel testo concordato, che questa Commissione si accinge ad approvare, in questo articolo 10, tutte queste cose, per quanto riguarda la fabbricazione della margarina, vengono ad essere sancite per legge.

MERENDA, *Relatore*. Non avendo partecipato, né in Commissione plenaria, né nelle riunioni successive del Comitato ristretto, alle discussioni svoltesi sul disegno di legge n. 1544, concernente la produzione e il commercio della margarina, il collega onorevole Delfino non può sapere quale travaglio, se così si può dire, ha caratterizzato l'elaborazione del testo concordato sottoposto oggi all'esame della Commissione. Siamo infatti partiti dalla considerazione che il disegno di legge avrebbe dovuto avere carattere esclusivamente fiscale, avrebbe dovuto essere, cioè, un provvedimento che, in attuazione di un impegno assunto dal Ministro delle finanze dinanzi al Parlamento, esonerasse dall'imposta di fabbricazione la margarina destinata a stabilimenti industriali o artigiani per la preparazione di prodotti alimentari e dolciari. È evidente, pertanto, che le opportune norme al riguardo non potevano essere contenute solo in uno o due articoli, ma che occorreva precostituire tutti gli strumenti di legge atti ad evitare le frodi fiscali; orbene, il testo concordato tende proprio a tal fine, senza innovare alcunché in merito alla materia disciplinata dalla legge 4 novembre 1951, n. 1316. E proprio per sottolineare che il progetto di legge in esame ha esclusivamente carattere fiscale e, quindi, non pregiudica affatto la possibilità di una revisione della citata legge, è stato deciso, a conclusione dei lavori del Comitato ristretto, di presentare un ordine del giorno sottoscritto dai rappresentanti delle varie correnti politiche, con il quale, prendendo atto dell'impegno assunto dal Ministro Giardina, si sollecita il Governo a sottoporre all'esame del Parlamento un disegno di legge inteso a disciplinare tutta la materia della produzione dei grassi animali e vegetali, al fine di difendere il consumatore dalle frodi e dalle sofisticazioni.

CERAVOLO DOMENICO. La questione posta dal collega Delfino è di scarsa rilevanza ove si pensi che con questa nuova legge noi non vogliamo introdurre alcun elemento che possa affermare l'uso dei grassi animali nel campo alimentare. L'articolo, infatti, non fa che ripetere testualmente un analogo articolo della legge sulla margarina.

In questo senso, l'articolo è anche pleonastico e, pertanto, se vogliamo far cadere le preoccupazioni dell'onorevole Delfino, possiamo anche sopprimere l'articolo stesso.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Questo articolo ha valore esclusivamente per la nuova sanzione che irroga nei confronti di una fattispecie prevista nella legge del 1951 che, con ordine del giorno testè presentato, la Commissione vuol rimettere in discussione.

Ritengo che, in quella sede, possano essere sollevate le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli Delfino e Ceravolo, non in questa dove la ripetizione di una norma vigente è dovuta solo alla modifica della relativa sanzione.

DELFINO. Non faccio richiesta formale di soppressione.

La mia voleva solo essere un'amara constatazione non tanto in rapporto a questa legge quanto a quella sulla classificazione degli olii.

PRESIDENTE. Poiché nessuno insiste, pongo in votazione l'articolo 10, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Ritorniamo agli altri articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 11.

Per le violazioni delle norme di carattere fiscale previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge 11 giugno 1959, n. 450.

(*È approvato*).

ART. 12.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, il prodotto di cui al precedente articolo 1 resta sottoposto alla disciplina stabilita dalle norme concernenti la produzione ed il commercio della margarina.

(*È approvato*).

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

MERENDA, *Relatore*. Da più parti, mi è stata rappresentata l'opportunità, anzi la necessità, che questa legge non entri immediatamente in vigore, per dar tempo alle industrie stesse di provvedere sia per le nuove stampigliature occorrenti, sia per l'approvvigionamento di alcuni ingredienti che non si trovano facilmente, come la fecola di patate.

Pertanto, proporrei di sopprimere l'articolo 13, facendo rientrare questa legge nella norma generale che prevede l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.

TOGNI GIULIO BRUNO. Sono d'accordo sulla soppressione anche perché ritengo che alla norma generale bisogna derogare solo in casi eccezionalissimi.

ANDERLINI. Sono d'accordo per la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 13.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il nuovo titolo del disegno di legge, che è stato così formulato dal Comitato ristretto:

« Disciplina fiscale della produzione e del commercio del grasso alimentare industriale ».

Ho l'impressione che vi sia qualche lieve inesattezza formale. Chiedo, perciò, che la presidenza sia autorizzata al coordinamento. Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Gli onorevoli Diaz Laura, Castagno, Ceravolo, Merenda, Vacchetta e De' Cocci hanno presentato un ordine del giorno di cui la onorevole Diaz già ha dato lettura e che i rappresentanti del Governo hanno accettato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico l'esito della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare » (1544):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alessandrini, Amadeo Aldo, Anderlini, Angelino, Baldi, Battistini, Biaggi Nullo, Castagno, Ceravolo Domenico, Dal Falco, De' Cocci, De Marzio Ernesto, Diaz Laura, Foderaro, Failla, Fasano, Graziosi, Helfer, Lama, Lombardi Ruggero, Longo, Menchinelli, Merenda, Musto, Natoli Aldo, Origlia, Roselli, Togni Giulio Bruno, Tognoni, Trombetta e Vacchetta.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI